

## Capo V – quater

### Disposizioni concernenti i giornalisti

#### **39-Octies – Attività giornalistica, ambito datoriale e anzianità di iscrizione**

1. L'attività giornalistica è quella prestazione di lavoro intellettuale realizzata dagli iscritti all'Albo dei giornalisti diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di informazioni, volta a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la conoscenza della diffusione di esso. Ai fini della liquidazione di cui all'art. 1, l'attività degli iscritti all'Albo dei giornalisti si distingue, a seconda degli ambiti datoriali, nelle seguenti tipologie: 1) attività giornalistica prestata presso quotidiani, periodici, agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e uffici stampa (TABELLA A); 2) attività giornalistica prestata presso imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale nonché presso imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali e presso gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (TABELLA B); 3) Attività giornalistica prestata presso testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche online, purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche, nonché attività giornalistica svolta nelle testate di informazione esclusivamente online, che pubblicano notizie locali purché - anche singolarmente non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche, previa autorizzazione da parte della competente Commissione paritetica nazionale (TABELLA C).
2. Ai fini della liquidazione di cui all'art. 1 si tiene conto altresì dell'anzianità di iscrizione all'Albo dei giornalisti.

#### **39-Novies – Parametri di liquidazione**

1. Ai fini della liquidazione dell'attività prestata, l'organo giudiziario tiene conto del tempo impiegato per eseguire la prestazione, parametrato alla mezza giornata lavorativa o alla giornata intera, declinati specificamente nelle tabelle A, B e C. L'importo di cui alle tabelle è maggiorato almeno del 10% per opere di particolare impegno e approfondimento e almeno del 15% in caso di opere per lo svolgimento delle quali si prevedono rischi per il professionista, tenuto conto anche dell'urgenza del contenuto informativo, dell'originalità del fatto oggetto di informazione, del know how necessario per la prestazione, della strumentazione tecnica impiegata, della risonanza sociale della vicenda trattata, dei risultati e vantaggi - anche non economici - conseguiti dal Committente, della complessità delle ricerche, delle analisi dei risultati nonché dell'utilizzazione multimediale del contenuto giornalistico.

